

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 25 del 31 Agosto 2022

SOMMARIO

1. D.LGS. N. 104/2022 - Recepite le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro - Nuove tutele per i lavoratori	2
2. D.LGS. N. 104/2022 - Nuove tutele per i lavoratori - I chiarimenti dell'Ispezzione Nazionale del Lavoro e dei Consulenti del Lavoro	3
3. LAVORO AGILE - Dal 1° settembre nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro - Emanato il decreto attuativo - Pronto il modello di comunicazione semplificata - Comunicazione entro il 1° novembre 2022.....	4
4. L. N. 127/2022 - Pubblicata la legge di delegazione europea 2021 - Deleghe per il recepimento di 12 direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea	5
5. CYBERSICUREZZA - Dettate norme di adeguamento al nuovo quadro europeo - Recepite le certificazioni europee.....	5
6. L. N. 122/2022 - La scelta del servizio per i rifiuti speciali - Le modifiche alla Parte IV del Codice Ambientale	6
7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Gli obiettivi e le attività finanziabili nel 2022.....	7
8. SPORTELLI UNICI TELEMATICI DELL'AUTOMOBILISTA - Al via la semplificazione delle procedure informatiche e dell'interoperabilità delle diverse banche dati	8
9. GIOVANI IN AGRICOLTURA - Acquisto di terreni finanziato da ISMEA	9
10. COOPERATIVE SOCIALI - Esonero contributivo per l'assunzione di soggetti beneficiari di protezione internazionale nel triennio 2018 - 2020	10
11. BUONO FIERE - Pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa - Al via dal prossimo 9 settembre le richieste delle imprese	11
12. INCENTIVI PER LE IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE, CULTURALI E CREATIVE - Domande dal prossimo 13 ottobre.....	12
13. L. N. 91/2022 - BONUS TRASPORTI - Da settembre bonus fino a 60 euro per acquisto abbonamenti annuali o mensili - Fissate le modalità di presentazione delle domande di rilascio del buono	13
14. PARCHI AGRISOLARI - Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo - Pubblicato decreto integrativo e Bando - Domande dal prossimo 27 settembre	14
15. RETI IDRICHE - Assegnati i primi 607 milioni di euro per ridurre le perdite di acqua potabile	15
16. ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - Pubblicate le graduatorie dei Comuni che riceveranno le risorse.....	15
17. SISTEMA DUALE DEL PNRR - Arrivano le prime risorse alle Regioni e Province autonome	16
18. UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) - Pubblicato l'avviso di apertura del Bando 2022 per la concessione di finanziamenti a Università ed Enti di ricerca - Domande dal prossimo 8 settembre	16
19. FONDO IMPRESE CREATIVE - Domande per accedere alle agevolazioni dal prossimo 6 settembre	17

20. GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE - 56 milioni di euro a sostegno delle eccellenze italiane .	18
21. IMPRESE TURISTICHE - Convenzione tra Ministero CDP e ABI - Finanziamenti fino a 1,4 miliardi a sostegno di interventi di ammodernamento e riqualificazione energetica.....	18
22. GARANZIE CONFIDI - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico - Domande dal prossimo 15 novembre.....	19
23. RAFFORZAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO - In arrivo due decreti dal Ministero dello sviluppo economico	19
24. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI (RPO) - Disponibili materiali informativi - Determinata la tariffa di accesso al Registro per l'anno 2022 da parte degli operatori	20
25. ALBO DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - In vigore il Regolamento che ne definisce i criteri d'iscrizione.....	21
26. CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO - L'importo dell'imposta di bollo per le fatture riaddebitato ai clienti fa reddito - Interpretazione contestata	23
27. TRUFFE ONLINE - IL PHISHING - LO SMISHING - COME PROTEGGERSI - I suggerimenti del Garante Privacy e dell'INPS	24
Altre notizie in breve	25
Lo sapevi che	27
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	28

1. D.LGS. N. 104/2022 - Recepite le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro - Nuove tutele per i lavoratori

Dal **13 agosto** è entrato in vigore il **D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104** (c.d. "*Decreto Trasparenza*"), di recepimento della **direttiva (UE) 2019/1152** relativa a **condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea**.

Oltre a introdurre nuovi obblighi informativi a carico delle aziende, il decreto introduce **nuove tutele per i lavoratori**, regolamentate nel Capo III (artt. 7 – 11), rubricato "**Prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro**".

Periodo di prova (art. 7)

Viene previsto che **il periodo di prova**:

- **non** possa avere durata superiore a 6 mesi;
- in caso di rapporto a termine è stabilito in misura **proporzionale** alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell'impiego;
- è **prolungato** in misura corrispondente alla durata dell'assenza nei casi di malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità (il periodo di prova non sarebbe prorogabile invece nel caso di assenze quali ferie e permessi), infine
- nel caso in cui un contratto venga **rinnovato** per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro **non potrà essere soggetto a un nuovo periodo di prova** (c.d. divieto di ripetizione del periodo di prova).

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cassazione, 6 novembre 2018, n.28252, Cass., 11 luglio 2018, n. 18268) è possibile ripetere il periodo di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti quando:

- sia **decorso un apprezzabile intervallo temporale** tra un contratto e l'altro;
- vi sia la necessità per il datore di lavoro, di **verificare**, oltre alle qualità professionali, anche **il comportamento e la personalità del lavoratore** in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modifica nel tempo.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione della norma i dipendenti delle P.A. per i quali è previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 487/1994 l'assunzione in servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina (art 7, comma 4).

Cumulo di impieghi (art. 8)

Viene riconosciuto in linea generale al lavoratore la possibilità di svolgere un **ulteriore attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro stabilito**, senza che per questo motivo il datore/committente possa riservargli un trattamento meno favorevole.

Tuttavia **non** ci troviamo di fronte a un diritto **incondizionato**; il datore di lavoro può infatti negare al dipendente lo svolgimento di un altro rapporto di lavoro in presenza di una delle seguenti condizioni:

- qualora rechi un **pregiudizio per la salute e la sicurezza**, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
- qualora vi sia la necessità di **garantire l'integrità del servizio pubblico**;
- nel caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia **in conflitto di interessi con la principale**, pur non violando il dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

Prevedibilità minima del lavoro (art. 9)

Se l'organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte **imprevedibile**, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di svolgere l'attività lavorativa salvo che ricorrano le seguenti condizioni

- il lavoro si svolga entro ore e giorni di riferimento predeterminati (cioè le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative comunicati dal datore di lavoro);
- il lavoratore sia informato dal suo datore di lavoro sull'incarico o la prestazione da eseguire, con il ragionevole periodo di preavviso (da intendersi il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa su cui il datore di lavoro deve informare il lavoratore).

Il lavoratore, in difetto di una delle condizioni di cui sopra può rifiutare di assumere un incarico di lavoro o di rendere la prestazione, senza subire alcuna conseguenza.

Al comma 4 viene riconosciuta una specifica tutela in favore del lavoratore: nel caso di revoca di un incarico di lavoro precedentemente programmato, lo stesso ha diritto ad essere ristorato dal datore.

Le disposizioni del presente articolo **non si applicano** ai lavoratori marittimi e ai lavoratori del settore della pesca.

Diritto di precedenza (art. 10)

I lavoratori con un'anzianità di servizio di **almeno 6 mesi** presso lo stesso datore di lavoro o committente, hanno il diritto di richiedere **per iscritto il riconoscimento di "una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili"** (se disponibile), alla quale deve eseguire entro un mese una risposta scritta motivata.

Il lavoratore che abbia ricevuto risposta negativa può **reiterare** la richiesta dopo che siano trascorsi **almeno 6 mesi** dalla precedente.

Le persone fisiche in qualità di datori di lavoro o le imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.

Le previsioni del presente articolo **non si applicano** ai lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ai lavoratori marittimi e del settore della pesca ed ai lavoratori domestici.

Formazione obbligatoria (art. 11)

Il datore di lavoro è tenuto ad erogare una **formazione gratuita** ai lavoratori per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati; la stessa **va considerata come orario di lavoro** e dove possibile deve svolgersi durante lo stesso.

Tale obbligo **non** riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 104/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2019/1152 clicca qui.](#)

2. D.LGS. N. 104/2022 - Nuove tutele per i lavoratori - I chiarimenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dei Consulenti del Lavoro

1) Con la **circolare n. 4 del 10 agosto 2022**, avente per oggetto il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104, "Attuazione della direttiva UE 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea", l'Ispettorato Nazionale del

Lavoro (INL) rende note le **prime indicazioni con riferimento anche al trattamento sanzionatorio connesso ai nuovi adempimenti**, d'intesa con l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Ispettorato affronta un excursus sul **campo di applicazione** della disciplina in parola, sulle **modalità e termini di comunicazione delle informazioni** al lavoratore, sulle **principali modifiche apportate al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152**, ponendo in evidenza le **conseguenze sanzionatorie** in caso di violazione dei nuovi obblighi informativi.

2) La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con la **circolare n. 11 del 18 agosto 2022**, ha ulteriormente analizzato le previsioni dettate dal D.Lgs. n. 104/2022 (c.d. "*Decreto Trasparenza*") dei contratti di lavoro, con particolare riferimento all'ambito applicativo, agli adempimenti scaturenti e all'Istituto della diffida.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INL n. 4/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n.11/2022 clicca qui.](#)

3. LAVORO AGILE - Dal 1° settembre nuovi obblighi informativi per i datori di lavoro - Emanato il decreto attuativo - Pronto il modello di comunicazione semplificata - Comunicazione entro il 1° novembre 2022

1) Con la conversione in legge del D.L. n. 73/2022, il legislatore ha posto fine al periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile, che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.

Dal prossimo 1° settembre, il datore di lavoro sarà tenuto a **comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali i dati relativi ai nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.**

Il **comma 1, dell'articolo 23 della L. n. 81/2017, come sostituito dall'articolo 41-bis della L. n. 122/2022, di conversione del D.L. n. 73/2022** (c.d. "*Decreto Semplificazioni*"), prevede, infatti, che, a decorrere dal **1° settembre 2022**, il datore di lavoro dovrà **comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali** i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Le informazioni trasmesse dai datori di lavoro **saranno rese disponibili all'INAIL** con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di **mancata comunicazione** secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di prossima emanazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e precisamente con la **sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore interessato.**

2) In attuazione di tale disposizione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato il **decreto 22 agosto 2022** con il quale è stato adottato il **modello concernente le informazioni** relative all'accordo di lavoro agile, che dovrà essere **trasmesso con le previste modalità telematiche.**

Il modulo è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.

Si tratta di una importante disposizione che **rende strutturale la semplificazione del lavoro agile.**

Il precedente obbligo di comunicazione dell'accordo individuale sarà sostituito quindi, **con decorrenza dal 1° settembre**, da una **mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile**, da trasmettersi in via telematica al Ministero del lavoro.

Con detta modifica, il datore di lavoro non dovrà più allegare, alla comunicazione, l'accordo individuale di smart-working, ma dovrà comunque **conservarlo per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione** (ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della L. n. 81/2017).

Il Ministero – con un apposito comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale - ricorda che tale adempimento è previsto, a decorrere **dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi** e potrà essere adempiuto, con le modalità telematiche indicate nel citato decreto n. 149 del 2022, **entro il 1° novembre di quest'anno.**

Il Ministero ha, inoltre, specificato che, trattandosi di una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni dall'adozione dello smart working.

Inoltre, poiché la piena operatività della nuova procedura richiede l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

3) E' necessario, inoltre, tener presente quanto previsto dal **decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022** (in vigore dal 13 agosto 2022), che - introducendo nuove tutele in materia di congedo di paternità obbligatorio, in ottemperanza alle indicazioni impartite dalla direttiva (UE) n. 2019/1158 - ha disposto che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano **accordi di lavoro in modalità agile** devono dare la **priorità** alle richieste formulate dalle **lavoratrici** e dai **lavoratori con figli fino a 12 anni** di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di **disabilità**.

Pertanto, le singole aziende, su richiesta degli interessati, hanno la possibilità di concedere comunque ai dipendenti di lavorare in smart working, dando, nei casi di richiesta, **priorità** ai seguenti lavoratori:

- con **figli di età fino a 12 anni**;
- con **figli in condizioni di disabilità** e senza limiti di età;
- con **disabilità** in situazione di gravità accertata o caregiver.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto del 22 agosto 2022 clicca qui.](#)

4. L. N. 127/2022 - Pubblicata la legge di delegazione europea 2021 - Deleghe per il recepimento di 12 direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022, la **Legge 4 agosto 2022, n. 127**, recante "**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021**".

Il provvedimento - **in vigore dal prossimo 10 settembre** - si compone di **21 articoli** che recano disposizioni di delega riguardanti il **recepimento di 12 direttive europee** inserite nell'allegato A.

L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a **4 direttive**, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a **21 regolamenti** europei e a **1 raccomandazione**.

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contenuti della legge clicca qui.](#)

5. CYBERSICUREZZA - Dettate norme di adeguamento al nuovo quadro europeo - Recepite le certificazioni europee

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2022, il **decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123**, che stabilisce misure volte ad adeguare la normativa nazionale al **nuovo quadro europeo di certificazione della cybersicurezza**, introdotto mediante le disposizioni del Titolo III del **regolamento (UE) 2019/881**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il quale si prefigge due principali finalità: in primis, rafforzare il ruolo dell'agenzia ENISA, l'Agenzia dell'Unione

europea per la cybersicurezza; poi, individuare una cornice normativa europea per la certificazione della sicurezza di prodotti, servizi e processi informatici (TIC, Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione).

Il Regolamento intende **istituire un quadro di certificazione sulla sicurezza informatica** per attestare che i prodotti, servizi e processi TIC siano dotati di requisiti di certificazione.

In particolare il decreto - che **entra in vigore il prossimo 4 settembre** - prevede:

- l'individuazione dell'organizzazione dell'**autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in Italia** in base ai compiti ed ai poteri ad essa attribuiti in materia di vigilanza in ambito nazionale e **di rilascio dei certificati di cybersicurezza**, con riferimento al quadro europeo di certificazione;
- le **modalità di cooperazione dell'autorità con le altre autorità pubbliche nazionali ed europee** e con l'Organismo di accreditamento;
- la **definizione di un sistema sanzionatorio** applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Il decreto si applica:

- ai processi di cybersicurezza delle organizzazioni;
- ai componenti dei sistemi di controllo delle automazioni industriali (IACS), che riguardano i settori energetico, trasporti e distribuzione dell'acqua;
- ai dispositivi Iot (internet delle cose);
- ai sistemi di crittografia e l'intelligenza artificiale.

La cybersicurezza in Europa sarà soggetta a certificazione.

L'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** è designata, per l'Italia, quale autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza.

L'Agenzia rilascia i certificati di cybersicurezza con livello di affidabilità elevato tramite l'**Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI)**.

All'Agenzia è anche attribuito il potere sanzionatorio per violazioni relative alle certificazioni, con sanzioni pecuniarie non inferiori nel minimo a 15 mila euro e non superiori nel massimo a 5 milioni di euro.

La certificazione della cybersicurezza è volontaria, salvo diversamente specificato dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(UE\) 2019/881 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dell'AVN clicca qui.](#)

6. L. N. 122/2022 - La scelta del servizio per i rifiuti speciali - Le modifiche alla Parte IV del Codice Ambientale

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li **conferiscono al di fuori del servizio pubblico** e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono **escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato **per un periodo non inferiore a due anni**.

Lo stabilisce il **comma 10 dell'articolo 238 del D.Lgs. n. 152/2006** (Codice ambientale), come da ultimo sostituito dall'**articolo 14 della L. n. 118/2022** ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021").

Il citato articolo 14 - **in vigore dal 27 agosto** - introduce **tre modifiche alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006** per i servizi di gestione dei rifiuti, che illustriamo brevemente.

1) Per i rifiuti speciali ex assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche, viene riscritto il comma 10 dell'articolo 238 del "Codice ambientale" e **scende da cinque a due anni** il periodo nel quale tali utenze scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico o di quello privato. In tal caso:

- a) viene confermata l'**esclusione dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti** (previa dimostrazione di avvio al recupero su attestazione del recuperatore);
- b) **scompare la possibilità per il gestore pubblico**, su richiesta dell'utenza non domestica, **di riprendere l'erogazione del servizio prima della scadenza del periodo**.

2) Sull'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il nuovo comma 1-bis dell'articolo 202 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che, **entro il 25 novembre 2023** (90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione), **ARERA** dovrà definire "*adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti*"

In forza del nuovo comma 1-ter, ARERA dovrà richiedere agli operatori informazioni sui costi di e, caratteristiche dei flussi e "*ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale*".

3) Sui rifiuti di imballaggio, la modifica apportata all'articolo 224, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, **esclude i gestori delle piattaforme di selezione (CSS)** dal novero degli operatori chiamati a stipulare l'accordo di programma quadro tra CONAI, Sistemi autonomi ANCI, UPI ed EGATO (Enti di gestione ambito territoriale ottimale) perché l'Antitrust ha eccepito l'inopportunità della loro presenza ad un tavolo che concordi le condizioni economiche di un servizio trattandosi di soggetti in competizione tra loro nella fornitura dei propri servizi ai consorzi o ai gestori della raccolta.

7. ENTI DEL TERZO SETTORE - Gli obiettivi e le attività finanziabili nel 2022

In data 25 agosto 2022, è stato pubblicato, sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il **decreto ministeriale n. 141 del 2 agosto 2022** concerne **l'atto di indirizzo per l'anno 2022 relativo all'individuazione degli obiettivi generali**, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il **Fondo** di cui all'art. 72 D.lgs. 117/2017 s.m.i., nonché attraverso **altre risorse destinate al sostegno degli Enti del Terzo Settore** di cui al successivo art. 73.

Previsto dall'articolo 9, comma 1, lett. g) della L. n. 106/2016, il "**Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore**" secondo quanto stabilito dall'art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 - è destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale costituenti oggetto di iniziative e di progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Spetta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali **determinare annualmente, per un triennio**, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo**.

Risorse finanziarie disponibili

Le risorse finanziarie di cui al presente atto di indirizzo sono individuate come segue, per l'anno 2022:

- 1) Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore: **euro 37.167.766,00** (art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017);
- 2) Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore: **euro 21.960.000,00** (art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017);

ammontanti complessivamente a euro 59.127.766,00, così destinate:

- a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: euro 21.797.766,00;
- b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: euro 27.000.000,00;
- c) contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 117 del 2017: euro 7.750.000,00;
- d) contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017: euro 2.580.000,00.

Eventuali sopravvenienze di risorse finanziarie saranno destinate al sostegno delle attività di cui alla lettera b).

Ai fini della programmazione triennale, nella sottostante tabella sono riportate le **risorse finanziarie disponibili**:

Fonte delle risorse	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
	In euro		
Art. 72, D.Lgs. n. 117/2017	37.167.766,00	32.440.252,00	40.000.000,00
Art. 73, D.Lgs. n. 117/2017	21.960.000,00	21.960.000,00	21.960.000,00
TOTALE	59.127.766,00	54.400.252,00	61.960.000,00

L'ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il triennio 2022-2024, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 72 e dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017 sono, rispettivamente, di **euro 109.608.018,00** e di **euro 65.880.000,00**.

Definizione dei criteri relativi all'utilizzo

Accertate le somme disponibili, il Ministero del lavoro, con il presente atto di indirizzo, ha proceduto alla definizione dei criteri generali relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopra individuate, attraverso una programmazione unitaria delle stesse, atta ad assicurare una maggiore efficacia degli interventi e la coerenza sistemica degli stessi, nonché a soddisfare esigenze di economia procedimentale.

In continuità con le precedenti programmazioni, l'atto opera una distinzione tra il **piano di intervento nazionale** e il **piano di intervento locale**: rispetto al passato, dove l'elemento distintivo era rappresentato dall'ampiezza dell'ambito territoriale di svolgimento delle attività finanziabili, per il corrente anno si introduce altresì un ulteriore elemento di differenziazione, afferente alle attività di interesse generale da sostenere.

Difatti, l'attuale fase di avvio e di popolamento iniziale del RUNTS e la previsione, nell'ambito del sistema codicistico dei controlli sugli enti del Terzo settore, di forme di autocontrollo nei confronti dei propri aderenti da parte delle reti associative, debitamente autorizzate, associato al ruolo che gli Enti del Terzo settore sono chiamati a svolgere nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché della nuova programmazione europea 2021-2027, fanno emergere l'esigenza di **sostenere un processo di rafforzamento organizzativo delle reti associative**, funzionale alla capacità delle reti medesime e degli enti ad esse associate di fornire risposte adeguate e innovative ai mutevoli bisogni delle comunità di riferimento.

Pertanto è stato scelto di concentrare buona parte delle risorse finanziarie al **sostegno delle ordinarie attività statutarie delle reti associative**.

A tale forma di sostegno si aggiunge la collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per **favorire interventi sinergici**, da attuarsi mediante il coinvolgimento delle OdV, delle APS e delle fondazioni, atti a valorizzare la dimensione sociale e sanitaria della pratica sportiva.

Per altro verso, si ribadisce la necessità di sostenere la capacità anche degli enti di dimensioni più ridotte, ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di operare in un contesto di prossimità, implementando le attività di interesse generale al fine di assicurare un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali,

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. SPORTELLO UNICO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA - Al via la semplificazione delle procedure informatiche e dell'interoperabilità delle diverse banche dati

Lo **Sportello telematico dell'automobilista (STA)** è un servizio che consente il **rilascio di targhe** e del **Documento unico di circolazione e proprietà del veicolo**.

Lo strumento è stato istituito con la L. n. 50/1999 e successivamente regolato con il D.P.R. n. 358/2000.

Al fine di **coordinare la disciplina dello sportello telematico dell'automobilista dettata dal D.P.R. n. 358/2000 con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98** (recante disposizioni in tema di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico) è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2022, il **D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126**, recante **"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista"**.

Con tale decreto – in vigore dal prossimo 9 settembre – vengono apportate modificazioni al D.P.R. n. 358 del 19 settembre 2000.

I principali contenuti del provvedimento riguardano:

- l'introduzione di un'**unica modalità di accesso alle procedure informatiche** necessarie per l'emissione del **documento unico di circolazione e di proprietà**;
- l'introduzione di un sistema di **interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI**, fondata sulla condivisione dei dati di immatricolazione e dei dati di proprietà;
- l'introduzione del **fascicolo digitale**, contenente la richiesta di rilascio del documento unico e le documentazioni a corredo della richiesta stessa;
- le **nuove modalità di trasmissione telematica del fascicolo digitale**.

La recente istituzione dello **Sportello telematico dell'automobilista (STA)** consente al cittadino di ottenere un unico documento di circolazione e di proprietà senza doversi rivolgere in tempi diversi agli uffici territoriali dell'ACI e della Motorizzazione civile.

La novità introdotta dal nuovo decreto rispetto al passato consiste nella possibilità di **accedere ad un qualsiasi sportello presente nel territorio nazionale**, anche se non ubicato nella provincia in cui è stato immatricolato o iscritto il veicolo, per risolvere tutta la parte burocratica che riguarda la documentazione legata all'auto (ad eccezione, ovviamente, del bollo e dell'assicurazione obbligatoria).

Dunque, ci si potrà rivolgere ad un qualsiasi STA, anche in una provincia diversa da quella di residenza o da quella in cui è iscritto il veicolo per ottenere il **Documento Unico**, emesso dal 1° ottobre 2021, in sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo (CDP cartaceo o CDPD digitale).

Lo STA potrà essere attivato, mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento:

- a) presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC);**
- b) presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);**
- c) presso le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e**
- d) presso le imprese di consulenza automobilistica.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al STA clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo aggiornato del D.P.R. n. 358/2000 clicca qui.](#)

9. GIOVANI IN AGRICOLTURA - Acquisto di terreni finanziato da ISMEA

L'**ISMEA** (*Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare*), mette in campo finanziamenti agevolati per favorire l'inserimento dei giovani imprenditori in agricoltura, **stanziando, per il 2022, l'importo complessivo di 60 milioni di euro**.

La finalità è quella di facilitare l'inserimento di giovani imprenditori nel **settore primario** attraverso lo sviluppo e il **consolidamento di superfici** utilizzate nell'ambito di una attività imprenditoriale agricola e l'avvio di una nuova impresa agricola mediante **l'acquisto di un terreno**.

La misura si rivolge ai seguenti soggetti:

- **Giovani imprenditori agricoli** (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono:

- a) **ampliare la superficie della propria azienda** mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
 - b) **consolidare la superficie della propria azienda** mediante l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
- **Giovani *startupper* con esperienza** (età non superiore a 41 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.
 - **Giovani *startupper* con titolo** (età non superiore a 35 anni non compiuti) che intendono avviare una propria iniziativa imprenditoriale nell'ambito dell'agricoltura.

La misura **finanzia l'acquisto di terreni agricoli** alle seguenti condizioni:

1. **Intervento finanziario massimo:**
 - 1.500.000 euro, in caso di giovani imprenditori agricoli e giovani *startupper* con esperienza;
 - 500.000 euro, in caso di giovani *startupper* con titolo.
2. **Durata del finanziamento:** fino a 30 anni di cui al massimo 2 di preammortamento.
3. **Condizioni:**
 - tasso fisso o variabile, ancorato ai valori di mercato e dipendente dal rischio rilevato;
 - 50% degli oneri notarili;
 - 500 euro rimborso spese istruttoria.

Il finanziamento ha durata fino a **30 anni** di cui al massimo 2 di preammortamento.

Lo strumento sarà operativo **da settembre 2022** e le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le domande potranno essere presentate attraverso il portale "Strumenti ISMEA" non appena la Commissione UE rilascerà la decisione sul regime di aiuto, in corso di notifica, attesa **per settembre**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ISMEA e per consultare il prospetto informativo clicca qui.](#)

10. COOPERATIVE SOCIALI - Esonero contributivo per l'assunzione di soggetti beneficiari di protezione internazionale nel triennio 2018 - 2020

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato Stampa del 11 agosto 2022, ha reso noto che è stato firmato il decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) **in favore delle cooperative sociali che, nel triennio 2018 – 2020, abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.**

Una breve premessa. In attuazione di regolamentazioni dell'Unione Europea, il nostro sistema prevede **tre figure di protezione:**

- **status di rifugiato;**
- **protezione sussidiaria;**
- **protezione umanitaria.**

Lo **status di rifugiato** riguarda:

- il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese;
- l'apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni citate e non può o, a causa di timore, non vuole farvi ritorno.

La **protezione sussidiaria** concerne il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno, da individuarsi:

- nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte;
- nella tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La **protezione umanitaria**, che non è uno status, è invece prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di **proteggere persone in stato di vulnerabilità**, per le quali sussistano gravi motivi umanitari.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali** a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, **nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile**.

La L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, all'articolo 1, comma 109, che l'**agevolazione** trova applicazione per l'intero triennio (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020) per le assunzioni effettuate:

- con **contratto di lavoro** a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2018;
- con contratti stipulati fino al 31 dicembre 2018 in favore delle persone titolari, dalla data del 10 gennaio 2016, dello status di protezione internazionale.

Non verranno riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del ministero, entro il limite massimo complessivo previsto **per il triennio 2018-2020**, pari a **euro 1,5 milioni** (art. 1, comma 109, L. n. 205/2017).

Le cooperative sociali dovranno presentare la **domanda direttamente all'INPS**, secondo le modalità e i termini che saranno fissati dal decreto, per ora alla firma del Ministro dell'Interno.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero clicca qui.](#)

11. BUONO FIERE - Pubblicato il decreto che rende operativa la misura agevolativa - Al via dal prossimo 9 settembre le richieste delle imprese

Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal prossimo 9 settembre, le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il "**Buono Fiere**", il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

E' quanto stabilito da Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 4 agosto 2022** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2022) che rende operativa la misura agevolativa introdotta nell'articolo 25-bis del D.L. n. 50/2022 (primo decreto Aiuti), convertito dalla L. n. 91/2022 e per la quale sono state messe a disposizione **risorse pari a 34 milioni di euro**.

In particolare, la misura prevede un **contributo a fondo perduto**, nella **misura massima di 10.000,00 euro**, pari al 50% delle spese sostenute dalle imprese che partecipano a fiere internazionali organizzate sul territorio italiano **nel periodo che va dal 16 luglio** (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti) **sino al 31 dicembre 2022**.

Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l'intervento, le **spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche**, consistenti in: spese per l'affitto degli spazi espositivi; spese per l'allestimento degli spazi espositivi; spese per la pulizia dello spazio espositivo; spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico; spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti; spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie; spese per l'impiego di hostess, steward e

interpreti a supporto del personale aziendale; spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo; spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile

Al fine di facilitare la presentazione delle richieste di rimborso, che dovranno avvenire seguendo la procedura messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito istituzionale, le imprese potranno effettuare, **già a partire dalle ore 10:00 del prossimo 7 settembre**, le verifiche sul possesso dei requisiti tecnici e delle autorizzazioni necessarie in vista dell'invio della domanda di prenotazione del buono dal 9 settembre.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto e scaricare il modulo di richiesta del buono clicca qui.](#)

12. INCENTIVI PER LE IMPRESE DELL'ECONOMIA SOCIALE, CULTURALI E CREATIVE - Domande dal prossimo 13 ottobre

La misura "**Imprese dell'economia sociale**" è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.

Soggetti beneficiari sono:

- le **imprese sociali**, comunque costituite, iscritte nell'apposta sezione del Registro delle imprese;
- le **cooperative sociali e i loro consorzi** di cui alla L. n. 381 del 1991, iscritti nell'apposito albo e nell'apposita sezione del Registro delle imprese in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112 del 2017;
- le **società cooperative aventi qualifica di ONLUS**, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- le **imprese culturali e creative**, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell'Allegato n. 1 del **decreto direttoriale 8 agosto 2022**.

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale che prevedono spese ammissibili, al netto di IVA, non inferiori a 100.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro.

Le agevolazioni consistono nella concessione di un **finanziamento di durata fino a 15 anni**, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al **tasso agevolato dello 0,5% annuo**.

Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall'impresa.

Lo **sportello per la presentazione delle domande di agevolazione** - chiuso dal giorno 9 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022 - **sarà riaperto, condizionatamente alla stipula della Convenzione tra il Ministero, l'ABI e CDP, a partire dalle ore 12:00 del 13 ottobre 2022**.

Le domande di agevolazione, redatte in formato elettronico, possono essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it e devono essere sottoscritte, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.

Della pubblicazione del decreto direttoriale 8 agosto 2022 ne è stato dato avviso con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

13. L. N. 91/2022 - BONUS TRASPORTI - Da settembre bonus fino a 60 euro per acquisto abbonamenti annuali o mensili - Fissate le modalità di presentazione delle domande di rilascio del buono

Dal prossimo mese di settembre, per tutto gli utenti del trasporto pubblico, con reddito fino a 35mila euro, sarà possibile richiedere un **bonus per la mobilità**.

Si tratta di un sostegno concreto per studenti, lavoratori, pensionati, per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro.

L'articolo 35 del D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, ha disposto la istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una **dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022**, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Da tener presente che il "Bonus trasporti" è stato successivamente **rifinanziato dall'articolo 27 del D.L. n. 115/2022** (c.d. "Decreto Aiuti bis"), che ha **portato la dotazione finanziaria da 79 milioni a 180 milioni di euro per l'anno 2022**.

Per dare attuazione a questa disposizione è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, un **decreto interministeriale** (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e della finanza e delle infrastrutture e mobilità sostenibili) **del 29 luglio 2022**, con il quale sono definite le **modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e le modalità di emissione dello stesso**.

Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite **massimo di valore pari a 60 euro** per ciascun beneficiario **per l'acquisto eseguito entro il 31 dicembre 2022 di un solo abbonamento**, annuale, mensile o relativo a più mensilità.

Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino.

Potranno ottenere il bonus trasporti - accedendo all'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite SPID o CIE - le persone fisiche che nell'anno 2021 hanno conseguito un **reddito complessivo non superiore a 35mila euro**.

La domanda per l'accesso al beneficio va presentata, **entro il 31 dicembre 2022**, tramite il portale dedicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il buono è emesso per il tramite del Portale ed è **contrassegnato da un codice identificativo univoco**, dal codice fiscale del beneficiario, dall'importo e dalla data di emissione e di scadenza.

Ai fini della sottoscrizione dell'abbonamento, il soggetto beneficiario presenta al gestore del servizio di trasporto pubblico selezionato il buono ottenuto dal portale.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico accede al portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e verifica che il buono sia completo degli elementi previsti, temporalmente valido, e non sia stato già utilizzato.

In caso di esito positivo delle verifiche, il gestore del servizio di trasporto pubblico non può rifiutare il buono come pagamento totale o parziale dell'abbonamento ed è pertanto tenuto a **rilasciare l'abbonamento** e a registrare sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'utilizzo del

buono, indicando l'importo effettivamente usufruito dal beneficiario e caricando la dichiarazione mediante la compilazione dei dati richiesti dal Portale.

Il buono deve essere utilizzato entro il mese di emissione. Decorso tale termine, il buono non utilizzato viene automaticamente e definitivamente annullato.

In merito al "Bonus Trasporti", il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili** ha lanciato una **campagna informativa** con l'obiettivo di informare sui requisiti e sulle modalità predisposte per beneficiare del Bonus trasporti per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale, utilizzando lo specifico sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso il quale si potrà fare richiesta online del beneficio, per sé stessi o per un minorenne a carico.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 29 luglio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla campagna informativa clicca qui.](#)

14. PARCHI AGRISOLARI - Contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici ad uso produttivo - Pubblicato decreto integrativo e Bando - Domande dal prossimo 27 settembre

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, il **decreto 25 marzo 2022** del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo agli *"interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»"*.

In particolare con il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, sono fornite le direttive necessarie all'avvio della misura **«Parco agrisolare»**, missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

L'obiettivo è di **creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura**, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.

L'agevolazione consiste in un **contributo a fondo perduto** differenziato in base alla regione sede dell'impresa e alla tipologia di attività svolta.

Sarà possibile richiedere il contributo esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l'irricevibilità della domanda.

A seguito della autorizzazione da parte della Commissione europea del regime d'aiuto numero SA 102460 (2022/N), il Ministero delle politiche agricole ha emanato il **decreto 14 luglio 2022** ad integrazione del decreto del 25 marzo 2022.

Tale decreto - recante *"Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»"* - è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022.

In data 23 agosto 2022, il Ministero delle politiche agricole ha pubblicato l'**Avviso pubblico** contenente le **modalità di presentazione delle domande** di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Si apre quindi la fase operativa del Bando "Parco Agrisolare" **finanziato con 1,5 miliardi di euro dal PNRR**.

Le **domande di accesso agli incentivi** dovranno essere presentate **esclusivamente attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)**, accessibile dall'Area clienti.

Il caricamento delle proposte sarà possibile **dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero e consultare l'Avviso pubblico con tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito Italia Domani ai Parchi agricoli clicca qui.](#)

LINK:

[Per altre informazioni dal sito del GSE clicca qui.](#)

15. RETI IDRICHE - Assegnati i primi 607 milioni di euro per ridurre le perdite di acqua potabile

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato **607 milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete degli acquedotti**.

I progetti, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), consentiranno di dotare, **entro il 31 dicembre 2024**, circa **27.500 chilometri di condotte ad uso potabile** di strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini.

Entro il 31 marzo 2026 si prevede di estendere tali interventi ad **ulteriori 41.700 chilometri di condotte**.

Undici interventi ammessi al finanziamento interessano le **regioni del Nord e Centro** (per complessivi **342 milioni di euro**) e **dieci quelle del Sud** (per **265 milioni di euro**), nel rispetto della disposizione di legge che riserva almeno il 40% degli investimenti al Mezzogiorno.

Ulteriori 293 milioni di euro saranno assegnati al termine della seconda finestra temporale del bando che si chiuderà il prossimo ottobre, per consentire la partecipazione anche agli ambiti territoriali che hanno nel frattempo individuato il gestore del Servizio Idrico Integrato (ad esempio, il Molise, la Calabria, parte della Campania e della Sicilia).

Gli interventi PNRR, previsti per la riduzione delle perdite nel settore idrico (**complessivamente pari a 900 milioni di euro**) si aggiungono a quelli già finanziati attraverso il programma europeo React-Eu gestito dal Ministero delle infrastrutture, pari a **480 milioni di euro**, per l'attuazione di 17 interventi sempre con la stessa finalità in quattro regioni del Sud (Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero clicca qui.](#)

16. ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA - Pubblicate le graduatorie dei Comuni che riceveranno le risorse

Il **Ministero dell'Istruzione** ha pubblicato le **graduatorie relative agli Avvisi pubblici riguardanti asili nido e scuole dell'infanzia**, con i progetti di investimento che verranno finanziati con le risorse europee Next Generation EU, stanziata nell'ambito delle azioni per il potenziamento dei servizi d'istruzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta di **3.108.496.490,50 euro** (3 miliardi di risorse PNRR e ulteriori 108,5 milioni integrati dal Ministero dell'Istruzione) che andranno a finanziare **2.190 interventi**: 333 per scuole dell'infanzia e 1.857 per asili nido e poli dell'infanzia per l'intera fascia di età 0-6 anni. Anche grazie alle risorse del Ministero, sono stati finanziati **ulteriori 66 interventi**, compresi i progetti con punteggio pari merito.

Alle **Regioni del Mezzogiorno** andrà il 54,98% delle risorse per gli asili nido e il 40,85% di quelle per le scuole dell'infanzia.

Si tratta - come viene precisato nel comunicato - dei territori nei quali, nei decenni passati, lo Stato ha investito meno per i cittadini più giovani e nei quali oggi si inizia a porre rimedio a questa disparità di servizi.

Contestualmente, è stato disposto anche lo **scorrimento delle graduatorie dell'avviso pubblico del 2021**, da 700 milioni di euro, su asili nido e centri polifunzionali per la famiglia che prevede l'autorizzazione di 234 nuovi interventi per un importo di 381 milioni di euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero e per consultare le graduatorie pubblicate clicca qui.](#)

17. SISTEMA DUALE DEL PNRR - Arrivano le prime risorse alle Regioni e Province autonome

Al fine di rafforzare il Sistema duale, anche attraverso l'apprendistato, di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, di favorire l'acquisizione di nuove competenze da parte di giovani e, in via sperimentale, da parte di adulti senza titolo di istruzione secondaria, è **assegnata alle Regioni e alle Province autonome, per l'annualità 2021**, come prima rata, **una quota del 20 per cento del totale delle risorse** attribuite all'intervento Missione M5 - Componente C1 – Tipologia "Investimento" - Intervento 1.4 "Sistema duale" del PNRR, **pari a euro 120.000.000,00**.

E' quanto prevede il **decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 54 del 22 luglio 2022**.

L'importo di euro 120.000.000,00 è ripartito secondo quanto dettato dall'art. 2, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 226 del 26 novembre 2021, con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle suddette risorse.

Le suddette risorse ripartite per ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono riportate nella Tabella denominata "Ripartizione risorse PNRR 2021", in allegato al decreto.

L'intervento "**1.4 Sistema duale**" è finalizzato al rafforzamento delle modalità di apprendimento basate sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso un'istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso un'azienda/impresa), favorendo così politiche di transizione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, con lo scopo di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di nuove competenze da parte di giovani e, in via sperimentale, da parte di adulti senza titolo di istruzione secondaria.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul sistema di apprendimento "duale" clicca qui.](#)

18. UFFICI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (UTT) - Pubblicato l'avviso di apertura del Bando 2022 per la concessione di finanziamenti a Università ed Enti di ricerca - Domande dal prossimo 8 settembre

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che con **decreto del direttore generale per la tutela della**

proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 26 luglio 2022, è stata disposta l'apertura del bando 2022 relativo all'intervento per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli **Uffici di trasferimento tecnologico (UTT)** delle **Università** italiane, degli **enti pubblici di ricerca (EPR)** italiani e degli **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, con una **dotazione finanziaria di 7,5 milioni di euro** a valere sul PNRR.

Avvicinare la ricerca alle imprese.

Obiettivo del nuovo bando è quello di incrementare l'intensità dei flussi di **trasferimento tecnologico** verso le imprese sostenendo la valorizzazione e la protezione della proprietà industriale dei progetti promossi dagli UTT (Uffici di trasferimento tecnologico) di Università ed Enti pubblici di ricerca italiani nonché degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire **dal 8 settembre 2022** (decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) ed **entro e non oltre il 17 ottobre 2022**.

Per richiedere il finanziamento, le Università, gli EPR e IRCCS potranno presentare i progetti che puntano sia a consolidare i processi di rafforzamento degli UTT che sono già in corso, sia a realizzarne di nuovi, in modo da aumentare la qualità del trasferimento tecnologico attraverso il potenziamento delle competenze e della capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

19. FONDO IMPRESE CREATIVE - Domande per accedere alle agevolazioni dal prossimo 6 settembre

Al via **dal prossimo 6 settembre** l'apertura dello sportello per accedere alle agevolazioni del **Fondo Imprese Creative**.

Si tratta in particolare del **CAPO III del decreto interministeriale 19 novembre 2021**, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura e gestito Invitalia, che finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.

I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici:

- azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand;
- design e design industriale;
- incremento del valore identitario del company profile;
- innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo.

La dotazione finanziaria è di **9,6 milioni di euro**.

La presentazione prevede due fasi, una prima fase di compilazione e una fase successiva di invio.

La **compilazione** delle domande è possibile **dalle ore 10:00 del 6 settembre 2022**.

La **presentazione** delle stesse sarà possibile **dalle ore 10:00 del 22 settembre 2022**.

La domanda potrà essere presentata **esclusivamente online attraverso la piattaforma web di Invitalia**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

20. GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE - 56 milioni di euro a sostegno delle eccellenze italiane

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022, il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2022**, che definisce i **criteri per la concessione del "Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano"**.

L'obiettivo principale della misura è **promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione** con somministrazione, della pasticceria e della gelateria italiana e **valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano**.

Il decreto disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi a fronte di **investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli**.

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi ammonta a complessivi **56.000.000,00 euro**, di cui:

- **25 milioni di euro per il 2022** e
- 31 milioni di euro per il 2023.

Questa normativa prevede l'erogazione di **agevolazioni fino al 70% dell'investimento, per un massimo di euro 30.000 per singola impresa**, per l'acquisto di macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli innovativi.

Il contributo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dall'impresa nell'istanza di domanda.

Beneficiari sono le imprese:

- di **ristorazione con somministrazione** (codice ATECO 56.10.11), **le pasticcerie e le gelaterie** (codice ATECO 56.10.30), di **produzione di pasticceria fresca** (codice ATECO 10.71.20) iscritte da almeno 10 anni al Registro delle imprese; o, **in alternativa**, quelle:
- che **nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto, hanno acquistato prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI** (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata), **SQNZ** (Sistema di qualità nazionale zootecnica) e **prodotti biologici**. Per la ristorazione la quota stabilita è fissata al 25 % degli acquisti totali, per la pasticceria e la gelateria al 5%.

Sono ammissibili le spese relative **all'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attività dell'impresa**, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa; i beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell'impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

21. IMPRESE TURISTICHE - Convenzione tra Ministero CDP e ABI - Finanziamenti fino a 1,4 miliardi a sostegno di interventi di ammodernamento e riqualificazione energetica

Riqualificare e valorizzare le imprese turistiche finanziando i **programmi di investimento in transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale** per rendere il settore più attrattivo e competitivo sia in Italia sia all'estero.

Con questo obiettivo è stata firmata dal Ministero del Turismo, Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), una Convenzione che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul **"Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca" (FRI)**, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il totale delle risorse potrà arrivare a un **valore complessivo di circa 1,4 miliardi** di euro.

Le agevolazioni sono previste nella forma del **contributo in conto capitale**, concesso alle imprese beneficiarie dal Ministero del Turismo utilizzando **180 milioni di euro di risorse del PNRR** (40 milioni nel 2022 e 2023, 50 milioni nel 2024 e 2025).

A queste si aggiungono i **finanziamenti agevolati**, concessi da CDP a valere sul FRI, per un importo complessivo **fino a 600 milioni di euro**, in **affiancamento a prestiti di pari importo e durata** (fino a 15 anni) erogati dal settore bancario a condizioni di mercato. Per un totale, appunto, di quasi 1,4 miliardi.

Sui siti del ministero del Turismo, di CDP e di ABI verranno indicati gli istituti di credito che aderiranno alla convenzione.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

22. GARANZIE CONFIDI - Fissate le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso al contributo pubblico - Domande dal prossimo 15 novembre

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il **decreto direttoriale 23 agosto 2022**, che definisce, in attuazione dell'articolo 16 del decreto 7 aprile 2021, **le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo** finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi che i confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese.

In particolare, il decreto definisce:

- a) le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste di ammissione al contributo pubblico;
- b) la documentazione e gli ulteriori allegati che i confidi richiedenti sono tenuti a trasmettere contestualmente alla richiesta di ammissione al contributo pubblico;
- c) le procedure operative finalizzate alla concessione ed erogazione del contributo pubblico;
- d) l'attività di monitoraggio e controllo e gli schemi per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi pubblico.

Il decreto fornisce, inoltre, **indicazioni e chiarimenti operativi** in merito a specifiche disposizioni del decreto 7 aprile 2021.

La **richiesta di accesso al contributo pubblico** deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da un procuratore speciale, del confidi richiedente**.

La stessa, completa di tutti gli allegati previsti, dovrà essere **inviata tramite la procedura informatica** resa disponibile nella sezione "*garanzie agevolate alle piccole e medie imprese e ai professionisti a valere su fondi di garanzia pubblici gestiti dai confidi*" del sito internet del Ministero dello sviluppo economico, **inderogabilmente, a partire dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 dicembre 2022**.

Ai fini della presentazione della richiesta di accesso al contributo pubblico, i confidi devono possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e registrata presso il Registro delle imprese.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e dei suoi allegati clicca qui.](#)

23. RAFFORZAMENTO DEI CONTRATTI DI SVILUPPO - In arrivo due decreti dal Ministero dello sviluppo economico

Rafforzate le linee di intervento dei contratti di sviluppo **per sostenere gli investimenti delle imprese su tutto il territorio nazionale e i progetti industriali** che, attraverso l'elettrificazione dei

processi produttivi e l'utilizzo di idrogeno, consentano di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di energia.

Ricordiamo che, nella seduta del 14 aprile scorso, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ha assegnato, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, **2 miliardi di euro al Ministero dello sviluppo economico per i Contratti di sviluppo**, al fine di sostenere programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni e garantire l'immediata copertura di una parte rilevante delle istanze di finanziamento già presentate.

Il Ministero dello sviluppo economico, con un **primo decreto** ha **definito la destinazione dei 2 miliardi di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2021-2027)**, assegnati dal CIPESS, **per finanziare ulteriori 101 progetti da realizzare** per l'80% nel Mezzogiorno e il 20% nel Centro - Nord, come previsto dalla normativa europea.

In particolare, **1,5 miliardi di euro** sono dedicati alle **domande dei contratti di sviluppo già presentate con la procedura ordinaria** mentre **500 milioni di euro** finanzieranno **nuovi progetti** per il rilancio industriale.

A queste risorse si aggiungono quelle stanziare dal Governo nel D.L. n. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti bis"): **40 milioni nel 2022**, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030, con l'obiettivo di sbloccare ulteriori progetti.

Il provvedimento ha anche introdotto **semplificazioni** sul funzionamento di questo importante strumento di politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, al fine di accelerare l'iter amministrativo di concessione delle agevolazioni alle imprese (fast-track).

A sostegno dell'economia e del tessuto produttivo del Paese, che hanno risentito dell'impatto del conflitto in Ucraina, il ministro dello sviluppo economico ha inoltre **firmato un secondo decreto** che applica ai contratti di sviluppo le disposizioni del temporary framework adottato dalla Commissione europea.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Ministero dello sviluppo economico del 25 agosto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della seduta del CIPESS del 14 aprile clicca qui.](#)

24. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI (RPO) - Disponibili materiali informativi - Determinata la tariffa di accesso al Registro per l'anno 2022 da parte degli operatori

1) Dal 27 luglio 2022 - a seguito della pubblicazione del **D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26** - risultano attive le modalità per iscriversi al **rinnovato Registro pubblico delle opposizioni (RPO)**, nella finalità di fronteggiare le telefonate pubblicitarie non richieste.

La novità è che, oltre ai numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali, possono essere iscritti anche i numeri di cellulare.

Il presente regolamento - che sostituisce il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178 istitutivo del registro delle opposizioni - disciplina il registro pubblico delle opposizioni (RPO), per quanto riguarda il trattamento:

- a) delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali presenti negli elenchi di contraenti e
- b) di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili.

In sostanza, il nuovo regolamento estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) **a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi.**

La **Fondazione Ugo Bordoni**, in qualità di gestore del servizio, al fine di aumentare la diffusione delle corrette informazioni sul nuovo RPO e promuovere la conoscenza dei nuovi diritti acquisiti dai cittadini,

degli obblighi per gli operatori e delle modalità di iscrizione, **ha realizzato una serie di strumenti informativi, tra cui materiali stampabili, video divulgativi e infografiche.**

2) Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 luglio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2022 e in vigore dal giorno successivo), è stato stabilito che la **tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per l'anno 2022, è di euro 0,00087.**

La tariffa - come precisato al comma 1 dell'articolo 3 - è basata sull'ipotesi di una quantità annuale di verifiche sottoposte al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori pari a circa dieci volte quelle effettuate nel 2021.

Ogni operatore iscritto al registro acquista, in modalità prepagata e secondo quanto previsto in fase di iscrizione dal contratto con il gestore del registro, una quantità di verifiche, per multipli di 50.000, al costo di euro 0,00087.

Il che vorrebbe dire, volendo tradurre il tutto in un caso concreto, **870 euro per 1 milione di nomi controllati.**

Le precedenti tariffe prevedono, per la stessa quantità di nomi controllati, **19.550 euro.** Dunque con le nuove tariffe ci sarebbe un abbattimento dei costi di un ventesimo.

La quantità minima di verifiche sarebbe in 50mila nomi, per proseguire poi con multipli di questa quantità.

Tale tariffa, applicabile a decorrere dal 28 agosto 2022, ha validità fino al 31 dicembre 2022.

LINK:

[Per consultare i diversi materiali informativi disponibili clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 22 luglio 2022 clicca qui.](#)

25. ALBO DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI - In vigore il Regolamento che ne definisci i criteri d'iscrizione

E' in vigore dall' 11 agosto 2022, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 22 luglio 2022) che reca *"Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni, per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate".*

Con un ritardo di quasi due anni, con il D.M. n. 101/2022 è stato finalmente emanato il nuovo regolamento che definisce i **criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali.**

Tale regolamento dà, infatti, attuazione a quanto previsto dal **comma 805 della L. n. 160/2019** (Legge di bilancio 2020) ai sensi del quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Il decreto in questione non si limita, tuttavia, a dare mera attuazione al richiamato comma 805, ma estende la sua portata ad una più complessiva opera di **revisione della normativa regolamentare di settore, sostituendo sia il DM 11 settembre 2000, n. 289**, relativo all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei Comuni, **sia il DM 9 marzo 2000, n. 89**, recante norme relative alla commissione per la gestione dell'Albo (art. 23).

Struttura del decreto

Il nuovo decreto è articolato in **tre Capi**, di cui:

- il **primo** rubricato "Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali",
- il **secondo** relativo alla disciplina concernente la "Commissione per la gestione dell'Albo" ed
- il **terzo** recante le "Disposizioni finali".

In particolare, il **primo Capo** riforma la disciplina dell'Albo chiarendo che lo stesso si compone di **due sezioni**: la **prima** destinata ai soggetti che effettuano le attività di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, la **seconda** prevista per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate stesse, ivi comprese quelle riguardanti le società partecipate dagli enti locali.

Il **Capo primo**:

- a) definisce **destinatari, obblighi e requisiti** (tecnici e finanziari, anche alla luce delle nuove misure minime di capitale) **per l'iscrizione all'Albo**, nonché le **cause di cancellazione, decadenza o sospensione** dallo stesso;
- b) detta le disposizioni concernenti gli adempimenti che i soggetti iscritti all'Albo devono porre in essere ai fini della revisione annuale per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo. Tra questi, si segnala l'obbligo di far pervenire alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia la relazione sulla gestione dell'attività svolta, inviata all'ente affidante entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e redatta sulla base di uno schema che verrà approvato con decreto del Direttore delle finanze entro 6 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento in questione (dunque entro il 27 gennaio 2023).

Il **Capo secondo** detta la disciplina concernente le competenze, la composizione ed il funzionamento della Commissione per la gestione dell'Albo.

Il **Capo terzo**, infine, abroga le precedenti disposizioni che regolano l'Albo (D.M. n. 289/2000) e la Commissione (D.M. n. 89/2000) e fissa l'entrata in vigore del presente regolamento al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e pertanto l'11 agosto 2022.

La struttura dell'Albo

Il regolamento prevede all'art. 1 che presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, è istituito l'**albo dei soggetti che effettuano le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi** e delle altre entrate delle province, delle città metropolitane, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra gli enti locali.

In apposita sezione dell'albo sono iscritti i **soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate**.

Il regolamento individua chi sono i soggetti iscrivibili e i criteri di iscrizione.

Di particolare importanza il fatto che nel regolamento **entrambe le sezioni sono complessivamente definite albo**.

La **domanda per l'iscrizione nell'albo** è presentata alla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze dal legale rappresentante e nella stessa sono effettuate anche le varie dichiarazioni.

L'articolo 2 prevede i soggetti iscrivibili nell'albo quali:

- **le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi** e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, nonché
- **le società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento** e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate;

i cui soci non esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In ogni caso, le società sopra descritte non possono svolgere l'attività di commercializzazione della pubblicità.

Nella sezione separata dell'albo sono iscritte le **società di capitale che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate** degli enti locali e delle società da essi partecipate.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 101/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per ulteriori informazioni dal sito del Dipartimento delle finanze clicca qui.](#)

26. CONTRIBUENTE IN REGIME FORFETTARIO - L'importo dell'imposta di bollo per le fatture riaddebitato ai clienti fa reddito - Interpretazione contestata

L'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

E' quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022** ad un quesito posto in merito all'interpretazione dell'articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e dell'articolo 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e riguardante, in particolare, l'assoggettabilità o meno a tassazione, nell'ambito del suddetto regime, dell'imposta di bollo addebitata in fattura ai propri clienti.

Le Entrate ricordano che l'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), prevede, ai fini IVA, alcune semplificazioni secondo le quali **i contribuenti in regime forfettario:**

- non addebitano l'IVA in rivalsa;
- né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni;
- le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.

Per tali ragioni **le fatture sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, ossia al momento della loro formazione.**

Al riguardo si deve tener presente quanto disposto in particolare dall'articolo 13, comma 1, della Tariffa, Parte prima del d.P.R. n. 642 del 1972, che **assoggetta fin dall'origine all'imposta di bollo**, tra gli altri documenti, anche le **fatture, quando la somma indicata è superiore a 77,47 euro e non è soggetta ad IVA.**

La fattispecie sottoposta all'esame riguarda l'inclusione tra i ricavi o compensi dell'importo dell'imposta di bollo addebitato in fattura dall'emittente e la sua conseguente imponibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito nell'ambito del regime forfettario.

Le Entrate innanzitutto specificano che con **riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo**, l'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972 stabilisce **la solidarietà nel debito relativo da parte dell'emittente la fattura e del committente.**

Tuttavia, come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è **a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento**, in quanto per tali tipi di atti **l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.**

Fermo restando che l'obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera, quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta.

In tale ipotesi, **il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo**, essendo il professionista il soggetto passivo, **fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi** di cui al citato comma 64 e **concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito.**

In linea con la predetta assimilazione, nella **Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021**, l'Amministrazione ha chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, **anche le spese addebitate al cliente** da parte dei professionisti **per l'imposta di bollo**.

In conclusione, si ritiene che **l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva**, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate è stata **aspramente contestata** in quanto si ritiene che il rimborso dell'imposta di bollo non può essere mai considerato un compenso, né tanto meno un ricavo.

Viene in sostanza contestata l'assimilazione "riaddebito di un costo uguale ricavo".

Qualunque sia la scelta del soggetto emittente la fattura sulla quale deve essere applicato il bollo - farsene direttamente carico o richiederne il rimborso al cliente - tale componente non può mai costituire reddito imponibile.

Del resto nel testo di risposta a interpello non viene fatto alcun riferimento normativo in grado di supportare le conclusioni alle quali giunge l'Agenzia delle entrate.

LINK:

[Per consultare il testo della risposta a interpello n. 428/2022 clicca qui.](#)

27. TRUFFE ONLINE - IL PHISHING - LO SMISHING - COME PROTEGGERSI - I suggerimenti del Garante Privacy e dell'INPS

Il **phishing** è una tecnica illecita utilizzata per **appropriarsi di informazioni riservate relative a una persona o a un'azienda** (*username e password, codici di accesso (come il PIN del cellulare), numeri di conto corrente, dati del bancomat e della carta di credito*) con l'intento di compiere operazioni fraudolente.

La truffa avviene di solito via e-mail, ma possono essere utilizzati anche sms, chat e social media.

Il «ladro di identità» si presenta, in genere, come un soggetto autorevole (banca, gestore di carte di credito, ente pubblico, ecc.) che invita a fornire dati personali per risolvere particolari problemi tecnici con il conto bancario o con la carta di credito, per accettare cambiamenti contrattuali o offerte promozionali, per gestire la pratica per un rimborso fiscale o una cartella esattoriale, ecc..

Lo **SMishing** è una forma di phishing, quindi una frode informatica, che invece di utilizzare email utilizza SMS.

Il meccanismo è analogo a quello del phishing: malintenzionati provano a **rubare dati sensibili** attraverso l'invio di SMS che fingono di provenire dall'Istituto.

Vogliamo segnalare, a chi ci sta leggendo, **due autorevoli guide che provengono dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dall'INPS.**

E', infatti, disponibile una **scheda informativa, elaborata dal Garante della Privacy**, con i suggerimenti agli utenti per proteggersi dalle minacce di phishing.

Su questo tipo di frode informatica che mira al **furto dei dati sensibili** attraverso l'invio di email che fingono di provenire dall'Istituto, l'INPS ha ricevuto numerose segnalazioni dagli utenti su questo fronte: una delle modalità riscontrate più di frequente è l'invio di **false email** che invitano ad aggiornare i propri dati personali o le proprie coordinate bancarie, tramite **un link cliccabile**, per ricevere l'accredito di pagamenti e rimborsi da parte dell'Istituto. In alcuni casi il link apre una falsa pagina dei **servizi INPS.**

L'INPS vuole mettere in allerta gli utenti e segnalare i **tentativi di frode** o raggiri e con una **guida completa vuole indicare al cittadino alcuni consigli utili per proteggersi dalle truffe online.**

LINK:

[Per consultare il documento del Garante Privacy clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare le informazioni fornite dell'INPS con un dossier sulle truffe online clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA - PUBBLICATO IL RAPPORTO SEMESTRALE

E' stato pubblicato, il "Rapporto di approfondimento semestrale", che propone una completa e dettagliata analisi del **fenomeno della presenza di Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia**, sulla base dei dati raccolti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il **SIM** (Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati).

Il rapporto - realizzato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs n. 142/2015, nonché dagli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. n. 535/1999 - **approfondisce le caratteristiche principali dei Minori Stranieri Non Accompagnati** in Italia e i **procedimenti amministrativi** che li riguardano ed è arricchito con il contributo di altre Amministrazioni e organismi internazionali competenti in materia.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero e scaricare il report aggiornato al 30 giugno 2022 clicca qui.](#)

2) TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO SUL MODELLO STANDAR DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2022 n.197, il **decreto del Ministero della Giustizia 6 giugno 2022 n. 125** recante il regolamento relativo al **modello standard di garanzia fideiussoria relativa al trasferimento della proprietà** o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis del D.Lgs. n. 122 del 2005.

Il regolamento determina il modello standard della fideiussione relativa al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.

La fideiussione può essere rilasciata anche congiuntamente da più garanti. In tal caso le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia con unico atto che indichi i garanti e le relative quote.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) VOLTURA CATASTALE ONLINE - IN ARRIVO NUOVO SOFTWARE - LE INDICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

A partire **dal 1° ottobre 2022**, per la presentazione telematica delle **domande di voltura** dovrà essere utilizzato il nuovo software "**Voltura 2.0-Telematica**", sulla base di quanto previsto dal provvedimento del 10 febbraio 2021, Prot. 40468/2021.

Il nuovo software Voltura 2.0-Telematica - disponibile all'interno della piattaforma "Scrivania del Territorio" - utilizza **servizi interattivi** che consentono l'interrogazione, in tempo reale, delle informazioni presenti nei **database catastali e ipotecari**, nonché in Anagrafe Tributaria, utili per la predisposizione del documento di aggiornamento, il controllo dei dati in fase di compilazione e la sua trasmissione telematica.

Nella sezione dedicata all'aggiornamento dei dati catastali/voltura catastale del sito dell'Agenzia delle Entrate, sono presenti le **istruzioni per utilizzare il software** e presentare le domande di voltura, con l'elenco aggiornato degli Uffici per cui è stata rilasciata la piattaforma informatica SIT (Sistema Integrato del Territorio).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al servizio clicca qui.](#)

4) SVOLGIMENTO E PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA - ELENCO DEI SOGGETTI DESTINATARI DEI BENEFICI FISCALI

Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (LEGGE FINANZIARIA DEL 2006), i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo **svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica**, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

E' quanto stabilito dall'articolo 1 del **D.P.C.M. del 7 luglio 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2022, con il quale è stato individuato l'**elenco delle fondazioni e delle associazioni** aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LINK:

[Per consultare l'elenco dei soggetti destinatari clicca qui.](#)

5) AL VIA I LAVORI PER PORTARE LA BANDA ULTRALARGA NEL PAESE

Sono stati firmati, in data 29 agosto 2022, alla presenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, i **contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G** tra l'Amministratore delegato di Infratel Italia, Marco Bellezza e i rappresentanti delle aziende aggiudicatrici Inwit, Open fiber e Tim.

Entrano così nell'operatività le attività:

- per **portare entro il 2026 internet veloce** in circa 7 milioni di civici,
- per **potenziare la tecnologia 5G** in oltre 11.000 siti radiomobili esistenti e
- per la **creazione di nuove stazioni radiomobili** in quasi 1.400 aree del Paese, considerate a fallimento di mercato.

Ai lavori relativi al bando "Italia a 1 Giga" sono stati destinati **3,4 miliardi di euro**, per le reti mobili 5G sono stati destinati, con due bandi a incentivo distinti, **725 milioni di euro** per il potenziamento delle reti mobili esistenti e **346 milioni di euro** per le nuove stazioni radiomobili.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni su "Piano Italia a 1 Giga" e "Piano Italia 5G" clicca qui.](#)

6) COVID-19 – DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IL VADEMECUM CON LE INDICAZIONI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023

In data 28 agosto 2022, il Ministero dell'Istruzione ha inviato alle scuole un **vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023**.

Il testo sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente.

Il vademecum contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata, gli alunni fragili, in risposta alle domande pervenute ad oggi dalle scuole.

LINK:

[Per consultare il testo del Vademecum, clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della nota inviata alle scuole, clicca qui.](#)

7) DECRETO CARURANTI - SCONTO DI 30 CENTESIMI FINO AL 5 OTTOBRE

In data 31 agosto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che **proroga fino al 5 ottobre le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti**.

Si estende così fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

8) MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - FONDO DI GARANZIA 2022

Il contributo che gli aderenti devono versare al **fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, per l'anno 2022**, è fissato nella misura dello **0,08%** delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2021.

I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati **entro il 31 ottobre 2022**.

Nel medesimo termine i mediatori dovranno trasmettere al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2021.

Lo ha stabilito il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 12 agosto 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

.... L'UTILIZZO DI TELECAMERE FINTE O NON FUNZIONANTI NON E' VIETATO MA E' ILLEGITTIMO !

In molti utilizzano lo strumento della **telecamera finta (o non funzionante)** come deterrente contro eventuali malintenzionati che vogliono attentare alla nostra proprietà.

Ma siamo di fronte a uno strumento pienamente a norma? Oppure no?

Con l'entrata in vigore del GDPR il tema sulla **videosorveglianza** è stato oggetto di studi e approfondimenti specifici ad opera dei garanti europei i quali, in particolare, hanno predisposto le linee guida 3/2019, pubblicate il 29 gennaio 2020 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

Importanti sono i chiarimenti resi circa la non applicazione del Regolamento europeo e quindi delle disposizioni collegate alla normativa sul trattamento dei dati personali, quando una persona non è in alcun modo individuabile e, pertanto: *«nell'ipotesi di telecamere finte (o che comunque non registrano video o immagini), in quanto non vengono elaborati dati personali (ma su questo punto devono essere approfonditi i possibili risvolti penali)»*

La questione è stata anche successivamente ripresa nelle **FAQ 16 del Garante Privacy**, nelle quali si pone il seguente quesito: *«Ci sono dei casi di videosorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali?»*

Nella risposta il **Garante della Privacy** precisa che la normativa in materia di protezione dati **non si applica** al trattamento di dati che non consentono di identificare le persone, direttamente o indirettamente, come nel caso delle **riprese ad alta quota** (effettuate, ad esempio, mediante l'uso di droni).

Non si applica, inoltre, nel caso di **fotocamere false o spente** perché **non c'è nessun trattamento di dati personali** (fermo restando che, nel contesto lavorativo, trovano comunque applicazione le garanzie previste dall'art. 4 della L. n. 300/1970).

O ancora, **non si applica** nei casi di videocamere integrate in un'automobile per fornire assistenza al parcheggio (se la videocamera è costruita o regolata in modo tale da non raccogliere alcuna informazione relativa a una persona fisica, ad esempio targhe o informazioni che potrebbero identificare i passanti).

Occorre ora domandarci se questo comporti la liceità dell'installazione di telecamere finte in ambito condominiale.

Sul punto occorre considerare che, secondo il Garante, che si è espresso con provvedimento generale 29 aprile 2004 (documento web 1003484), per ciò che concerne **l'installazione di telecamere finte o non funzionanti**:

*«l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare **forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone** in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione».*

Da ciò si ne ricava che, **seppur non vietate** e non in conflitto con l'attuale normativa prevista dal GDPR, queste telecamere **risultano illegittime**.

Le telecamere finte o non funzionanti, anche se applicate come deterrente, **possono essere oggetto di contestazione e di azioni risarcitorie**.

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili in materia di sorveglianza sul sito del Garante Privacy clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 31 Agosto 2022)

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 4 agosto 2022: Modalità e termini di rilascio del buono relativo al rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) D.P.R. 17 giugno 2022, n. 126: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello unico telematico dell'automobilista. (Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Legge 4 agosto 2022, n. 127: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 7 luglio 2022: Individuazione delle fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica alle quali si rendono applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 22 luglio 2022: Determinazione della tariffa per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori di TLC, per l'anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della transizione ecologica - Decreto 4 agosto 2022: Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l'attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 18 agosto 2022: Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 4 luglio 2022: Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 12 agosto 2022: Determinazione del contributo al fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Presidenza del Consiglio sei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale - Decreto 21 luglio 2022: Riparto delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, importo residuo stanziamento anno 2021 e stanziamento anno 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)